

Uguaglianza nella differenza: “genere”, linguaggio comune e linguaggio giuridico

1. “Genere” e linguaggio

I mutamenti sociali, politici e culturali che hanno riguardato il genere femminile a partire dal Novecento ricevono oggi una nuova lettura alla luce della cultura di genere, che da alcuni anni riveste nella nostra società un ruolo significativo. Il genere rappresenta ormai un parametro irrinunciabile di analisi e di valutazione di azioni e comportamenti, come testimonia anche l'adozione del *gender mainstreaming* da parte del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite già nel 1997:

*"Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality"*¹.

¹

<http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF>

[‘Il

mainstreaming in una prospettiva di genere è il processo che consiste nel valutare le implicazioni per le donne e per gli uomini in ogni azione pianificata, inclusi legislazione, politiche e programmi, in tutte le aree e a tutti i livelli. È una strategia per rendere i problemi e le esperienze tanto delle donne quanto degli uomini un parametro ineludibile dell'ideazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi in tutte le sfere – politica, economica e sociale – così che le donne e gli

Con ‘genere’, che traduce l’inglese *gender*, si intende il genere socioculturale, cioè quell’insieme di caratteristiche che si associano comunemente all’appartenenza all’uno o all’altro sesso²: i comportamenti, le responsabilità, le relazioni in ambito familiare e sociale; la possibilità o meno di occupare determinati ruoli in campo lavorativo e professionale; i processi di sviluppo fisico, cognitivo, emotivo, ecc. Con questo significato il termine ‘genere’ compare nelle espressioni ‘differenza di genere’, ‘identità di genere’, ‘discriminazione di genere’³. Nella formulazione di questi concetti e nella costruzione dei processi che permettono di tutelare la differenza di genere, secondo quanto predice il principio di uguaglianza cardine della nostra Costituzione (art.3, c.1), o di operare vere e proprie discriminazioni di genere, creando così disuguaglianze⁴, il linguaggio in tutte le sue forme, da quello verbale a quello delle immagini, svolge un ruolo primario. Si tratta di questioni oggi al centro anche della riflessione sul quadro normativo europeo, come dimostra il compito assegnato all’*Istituto europeo per la differenza di genere* di “aiutare le istituzioni europee e gli stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle loro politiche e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso”⁵. Nella materia delle pari opportunità e della non discriminazione sono coinvolti

uomini possano essere avvantaggiati in egual misura e affinché le disuguaglianze non siano perpetuate. Il fine ultimo è quello di raggiungere la parità [tra i sessi] di genere’. [trad. mia]

² Tradizionalmente si presuppone che l’appartenenza al sesso maschile implichi l’associazione con il genere maschile, l’appartenenza al sesso femminile quella con il genere femminile. In realtà questo rapporto biunivoco non è sempre tale e sono ben noti e descritti i casi in cui il rapporto tra sesso biologico, genere e orientamento sessuale si dispongono diversamente. Saveria Capecci, *Identità di genere e media*, Roma, Carocci, 2006, pp. 21-25.

³ Si veda anche la definizione proposta da Sally McConnell-Ginet in ‘Language and Gender’, in F.J. Niemeyer (ed.), *Linguistics: The Cambridge Survey. IV Language: The Socio-Cultural Context*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp. 78 ‘the complex of social, cultural and psychological phenomena attached to sex’. La nozione di *genere* come costruzione sociale, opposta a quella di *sex*, è stata introdotta dall’antropologa Gayle Rubin in ‘The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex’, in Rayna Reiter (ed.), *Toward an Anthropology of Women*, New York, Monthly Review Press, 1975, pp. 157-209

⁴ Sui concetti di uguaglianza, differenze e disuguaglianza in relazione al genere rimando a Luigi Ferrajoli, ‘Il principio di uguaglianza e la differenza di genere’, *giudicedonna.it*, 3/15.

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:c10938&from=IT>

sia il piano delle decisioni politico normative, sia quello dell'interpretazione giudiziaria, sia quello dell'azione amministrativa; si tratta inoltre di una materia in cui è particolarmente avvertibile come gli istituti e le valutazioni giuridiche risentono del mutare degli orientamenti di opinione, delle sensibilità e degli stili di vita e a loro volta influiscono su questi ultimi. Attraverso questi nessi il diritto dà il proprio contributo alla specificazione dei valori della convivenza, ed averne coscienza è particolarmente importante per chi desidera operare nell'amministrazione pubblica.

2. Linguaggio e “parità”

Il linguaggio permette di codificare il pensiero e di comunicare giudizi, opinioni, aspettative. Il contenuto e il modo stesso in cui viene codificato il messaggio danno informazioni sulla concezione di *gender* posseduta dalla persona che parla e possono causare discriminazione. Il linguaggio rispettoso delle differenze di genere (cui per comodità si fa riferimento con l'espressione “linguaggio di genere”) costruisce il messaggio in modo da evitarne la lettura in termini di subordinazione o discriminazione attraverso l'adozione di precise strategie di tipo semantico e grammaticale: le prime riguardano il contenuto, le seconde l'uso dei mezzi che il sistema lingua fornisce per riconoscere ed esplicitare l'esistenza di generi diversi⁶.

Nella comunicazione quotidiana, in quella dei media, della medicina, e anche del diritto, l'attenzione all'uso del “linguaggio di genere” è oggi particolarmente viva, ma i primi studi sul ruolo svolto dal linguaggio nella rappresentazione di uomini e donne sono tutto sommato abbastanza recenti. La loro radice è nelle prime ricerche su lingua e appartenenza sessuale che si sono sviluppate negli Stati Uniti negli anni Sessanta e da lì si sono poi diffuse in Europa, Italia compresa, e si legavano al riconoscimento, nella società del tempo, dell'esistenza di profonde disuguaglianze fra uomini e donne e di uno stato di subordinazione della donna nei confronti dell'uomo - concretizzato anche in una serie di impedimenti di tipo sociale e giuridico

⁶ È opportuno sottolineare a questo proposito che una certa critica di basso livello ha voluto scarnificare il linguaggio di genere riducendolo a una serie di regolette meccaniche di intervento sul lessico e sulla grammatica. Ciò ha sortito in molte occasioni il giusto risentimento dei parlanti messi di fronte a usi forzati della lingua, inadatti al tipo di testo in questione, che rappresentano in ultima analisi veri e propri ostacoli alla primaria funzione comunicativa propria del linguaggio.

- che di fatto la escludevano dalla partecipazione alla vita sociale e politica. Nella convinzione che il principio di uguaglianza dovesse portare alla “parità fra i sessi”⁷, il percorso di emancipazione della donna in campo lavorativo, professionale, economico, politico e sociale aveva l’obiettivo di raggiungere la parità con l’uomo intesa come omologazione della donna, in tutti i campi, al paradigma maschile. La scala del successo lavorativo andava dal femminile al maschile, e il linguaggio la riflette rimanendo rigidamente androcentrico: vengono estese alle donne le definizioni maschili relative ai nuovi ruoli istituzionali e professionali da loro stesse raggiunte, e anche gli stereotipi relativi alle qualità tipicamente maschili, e viene addirittura coniata la definizione “maschile neutro” per indicare usi della lingua non rispondenti a quelli della grammatica ma che si tentava di giustificare in base a una malintesa interpretazione del concetto di “parità sessuale”⁸. Nel linguaggio quotidiano e della stampa si rafforza l’uso del genere grammaticale maschile plurale nella sua interpretazione estensiva e inclusiva, cioè per indicare referenti maschili e femminili (lo stesso che si osserva nella prassi del linguaggio giuridico).

Con l’elaborazione teorica della nozione di *gender* e di “differenza di genere” si avrà una rilettura del concetto di parità, che passa da “omologazione” della donna al paradigma maschile a “riconoscimento e rispetto delle differenze” di genere. Ciò comporta la decostruzione di tutto il patrimonio di valori, convinzioni, modelli tradizionalmente associati all’essere uomo e donna e di controbilanciare il prestigio associato alla figura maschile – e i conseguenti diritti acquisiti – con la promozione e la valorizzazione della donna in tutti i campi della società per riequilibrare la

⁷ È questo il primo periodo del cosiddetto ‘femminismo giuridico’ (*feminist jurisprudence*) che vede come punto di partenza la ricerca dell’“uguaglianza” e l’obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne attraverso l’eliminazione degli ostacoli sul piano sociale e politico che le riguardavano. Cfr. Bianca Gardelli Tedeschi, ‘Femminismi giuridici e questioni di genere negli Stati Uniti’, in *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittoterapii*, a cura di Lucia Morra e Barbara Pasa, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 85-108.

⁸ Il testo della legge 903 del 9 dicembre 1977 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, che recepisce la direttiva CEE 76/207, rappresenta uno dei primi esempi di attenzione all’uso della lingua come strumento di parità specialmente per quanto concerne il “divieto di fare riferimento al sesso del lavoratore nelle offerte di lavoro e negli annunci relativi all’impiego e alla promozione professionale o di utilizzare in queste offerte di lavoro o in questi annunci degli elementi che, anche senza riferimento esplicito, indichino o sottintendano il sesso del lavoratore”.

cultura nel rispetto dei due generi⁹. Per quanto riguarda l'uso della lingua, se ne sottolinea ora l'inadeguatezza: arenata a un modello androcentrico – motivabile da un punto di vista storico, ma non più valido – “nasconde” le donne, soprattutto attraverso l'uso del genere grammaticale maschile, e le discrimina. Si rende necessaria quindi una rivisitazione del linguaggio e un recupero degli usi funzionali a valorizzare la donna: soprattutto – e questo è lo scopo della riflessione sul genere grammaticale – è necessario renderne visibile la presenza nello scambio comunicativo.

3. Proposte per un linguaggio non discriminante

Il tema del linguaggio entra nella discussione politica sulla parità, un tema ben presente nel programma di governo presentato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi alla Camera il 9 Agosto 1983¹⁰, anno in cui viene costituito il *Comitato nazionale di parità* presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che diventerà poi la *Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna*. Sulla scia della *Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 635 del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne*, la stessa *Commissione Nazionale* e la *Presidenza del Consiglio dei Ministri* varano la pubblicazione di uno studio sull'uso della lingua italiana in relazione alla parità intesa non come «un adeguamento alla norma ‘uomo’ bensì [come una] reale possibilità di pieno sviluppo e realizzazione per tutti gli esseri umani nelle loro diversità». Si tratta di *Il sessismo nella lingua italiana* di Alma Sabatini¹¹.

Lo studio affermava che l'uso della lingua italiana rifletteva e trasmetteva una visione della società non congrua con il nuovo status socioculturale, economico e politico raggiunto dalle donne e suggeriva di

⁹ Sulla rivoluzione portata dal concetto di “differenza sessuale” proposta da Luce Irigaray (*Etica della differenza sessuale*, Milano, Feltrinelli, 1985, p.12) e sulla valorizzazione femminile si veda Saveria Capecchi, *Identità di genere e media*, Roma, Carocci, 2006, pp. 19-20.

¹⁰ «Grande importanza dovrà essere annessa al problema della parità fra i sessi [...] che esige ora strumenti concreti e operativi per meglio combattere le discriminazioni di fatto che, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi di carriera, colpiscono le donne impegnate nel mondo del lavoro rendendole artificiosamente minoritarie nelle posizioni di maggiore responsabilità».

¹¹ Alma Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1987.

riflettere sul contenuto offensivo e discriminante di certe abitudini linguistiche ormai stereotipate. Per esempio sul piano semantico la presenza di stereotipi e di asimmetrie semantiche (v. *il/la governante*) dava delle donne una rappresentazione distorta e negativa, e sul piano grammaticale l'uso del genere maschile per i titoli professionali e i ruoli istituzionali di prestigio riferiti alle donne e del genere grammaticale maschile, singolare e plurale, per indicare uomini e donne rendeva, invisibili le donne stesse all'interno della comunicazione. Le proposte di Sabatini finalizzate a rendere visibile la donna nel linguaggio sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

1. Uso del genere femminile in riferimento alle donne, incluso quando si tratta di termini che indicano ruoli professionali o istituzionali prestigiosi;
2. Sostituzione del maschile singolare e plurale inclusivo di uomini e donne con il maschile e il femminile ricercando «soluzioni accettabili caso per caso».

Entrambe, è opportuno sottolinearlo, non presentano alcuna frizione con il sistema della lingua: in tutti i tipi di comunicazione l'uso del genere grammaticale femminile in riferimento alle donne è normalissimo (“Maria Bianchi è una maestra/dottoressa/psicologa” anziché “un maestro/dottore/psicologo”) e l'uso simmetrico della forma maschile e femminile è attestato addirittura nel linguaggio televisivo (Signore e signori, buonasera!).

Le regole che sovrintendono all’“assegnazione” e all’“accordo” del genere grammaticale sono determinate del resto da principi di sistema¹². Nello specifico il sistema della lingua italiana assegna come regola il genere grammaticale maschile alle persone di sesso maschile e il genere femminile alle persone di sesso femminile perché in italiano il genere grammaticale viene assegnato ai termini che indicano esseri umani su base referenziale, cioè in base al sesso della persona a cui si fa riferimento. L'accordo di tutto ciò che si riferisce al referente avviene poi su base grammaticale, quindi un aggettivo o un pronome ecc. si accordano in genere (e numero) con il termine a cui si riferiscono. Così una persona di

¹² Cecilia Robustelli, ‘L’uso del genere femminile nell’italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte’, Atti della X Giornata REI (Roma, 29.11.2010) ‘*Politicamente o linguisticamente corretto?*’ *Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*, Commissione Europea – DG Traduzione, Bruxelles, 2011.

sexso maschile che pratica lo sport del nuoto è ‘un nuotatore’, una persona di sesso femminile che pratica lo sport del nuoto è una ‘nuotatrice’. Nella decodifica di un messaggio il percorso è al contrario, cioè il riconoscimento del genere grammaticale informa sul sesso del referente: quindi ‘un nuotatore’ viene interpretato come una persona di sesso maschile che pratica lo sport del nuoto, ‘una nuotatrice’ come una persona di sesso femminile che pratica lo sport del nuoto. Se la persona alla quale di fa riferimento non è menzionata, è possibile comunque la sua identificazione in un uomo o una donna attraverso il genere grammaticale di aggettivi, pronomi, partecipi: “è arrivato primo” indicherà che un uomo ha vinto, “è arrivata prima” indicherà che ha vinto una donna¹³. Dal momento che, come si è già visto, le modalità di assegnazione del genere grammaticale valgono per tutta la lingua italiana perché sono modalità “di sistema”, esse non sono modificabili in base a considerazioni di tipo soggettivo (bruttezza della forma, maggiore prestigio di quella maschile, ecc.), e quando ciò accade la comunicazione risulta pesantemente ostacolata, a volte addirittura impedita.

4. Riflessi della discussione nel linguaggio del diritto

4.1 Il linguaggio amministrativo

Le riflessioni sull’uso del genere grammaticale hanno sortito lentamente i primi effetti anche nel linguaggio del diritto di tipo amministrativo sulla scia dell’operazione di “semplificazione” del linguaggio, finalizzata a ottenere una maggiore trasparenza e facilità di comprensione dei documenti, iniziata negli anni Novanta in connessione con le *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* (legge 7 agosto 1990, n. 241, GU n.192 del 18-8-1990). Il *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* di Sabino Cassese (Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1993) dedica il quarto capitolo all’ *Uso non sessista e non discriminatorio della lingua*. Cassese rilegge le proposte per realizzare quello che oggi si definisce il linguaggio di genere e elenca con esemplare chiarezza una serie di suggerimenti, non senza ricordare che la legge del 9 dicembre 1977, n.

¹³ Le poche eccezioni riguardo all’assegnazione di genere (*la guida, il papa, ecc.*) sono del tutto ininfluenti rispetto al sistema.

903, all'articolo 1 [*Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*, GU n.343 del 17-12-1977] vieta

“qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro (...) qualunque sia il settore o il ramo di attività a tutti i livelli della gerarchia professionale”, anche quando tale discriminazione venga attuata “in modo indiretto (...) a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso¹⁴»

Attraverso il *Codice di stile*, presto seguito dal *Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, a cura di Alfredo Fioritto (1997)¹⁵, comincia a circolare negli uffici di tutte le amministrazioni del paese la questione del “linguaggio di genere” (la questione verrà affrontata anche per il linguaggio normativo dal manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi* a partire dalla prima edizione del 1997, su cui tornerò in 4.2.¹⁶). La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e l'operazione di “semplificazione” del linguaggio amministrativo avviata dal Ministero della Funzione Pubblica nei primi anni Duemila che invitava a rivedere il linguaggio dei testi amministrativi, viziati dall'inerzia di secoli, in nome della trasparenza e del diritto di accesso agli atti – si ricorda soprattutto la *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi* del Ministro per la Funzione Pubblica (8 maggio 2002) che contiene una serie di indicazioni per ottenere la chiarezza degli atti amministrativi, già raccomandata dalla *Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni* (7 febbraio 2002) «La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza,

¹⁴ Ma già nella formulazione della legge 125/1991, art.4, c.3 *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro* - che riprende la 903/1977 – si richiedeva l'inserimento della formula “dell'uno e dell'altro sesso”: Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole “dell'uno o dell'altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

¹⁵ Anche il *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, a cura di Alfredo Fioritto, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Il Mulino 1997, contiene ‘Alcuni suggerimenti per l'uso non discriminatorio della lingua’ (pp. 37-38).

¹⁶ *Manuale per le Regioni* promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale.

semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell'informazione» - porteranno all'organizzazione di innumerevoli corsi di formazione e di aggiornamento del personale amministrativo dedicati alla "semplificazione" linguistica in seno ai quali troverà posto anche il tema del linguaggio di genere.

Le istituzioni statali periferiche sono così diventate vere e proprie palestre per le sue prime sperimentazioni e molte amministrazioni hanno riscritto i loro testi, abituando così cittadini e cittadine a un nuovo linguaggio, con un'operazione dapprima quasi nascosta all'interno dell'operazione di trasparenza, poi, man mano che la sensibilità verso un uso della lingua più consapevole del suo potenziale discriminatorio, con riconoscimento ufficiale. Nel 2011 il Comitato pari opportunità del Comune di Firenze, sulla scia della L.R. 16 del 2 aprile 2009 *Cittadinanza di genere*, ha promosso insieme all'Accademia della Crusca il progetto formativo *Genere e linguaggio*, con l'obiettivo di rivedere i testi in uso nell'Amministrazione. Nasce da questa esperienza il manualletto *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*¹⁷, punto di riferimento specifico per le istituzioni, che hanno cominciato a condividerlo e ad adottarlo per la riscrittura dei loro testi. Recentemente i comuni di molte città fra le quali Modena, Piacenza, Pisa, Ravenna, Sassari, Torino attraverso atti di indirizzo e delibere hanno adottato in tutti i loro testi un linguaggio rispettoso del genere¹⁸.

L'uso non discriminatorio del linguaggio, e non solo di tipo amministrativo, è stato al centro di molte iniziative di natura culturale e scientifica organizzate da molte stesse istituzioni: si ricordano tra le prime in ordine di tempo la X Giornata della Rete per l'Eccellenza dell'Italiano istituzionale (REI) "*Politicamente o linguisticamente corretto?*" *Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni* (Roma, 29.11.2010), al cui interno nel 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro *Parità di genere in campo linguistico*; il seminario *La buona scrittura delle leggi*, promosso dal Comitato per la legislazione e tenutosi il 15 settembre 2011 presso la Sala della regina di Palazzo Montecitorio, con

¹⁷ Cecilia Robustelli, *Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Firenze, Comune di Firenze e Accademia della Crusca, 2012.

¹⁸ Si veda anche il recente intervento di Cecilia Robustelli e Claudio Marazzini *Forestierismi e professioni femminili: due settori degni d'attenzione*, dicembre 2015, uscito come "tema del mese" sul sito dell'Accademia della Crusca <http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/forestierismi-mestieri-femminili-due-settori-degni-attenzione>

relazioni di Roberto Zaccaria, Giuliano Amato, Paolo Carnevale, Giuseppe Ugo Rescigno e della sottoscritta; l'istituzione di un *Gruppo di Esperti sul linguaggio* di genere alla Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, legge 119/2013, adottato con DPCM 8.9.2915.

Di rilievo, infine, la recente legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere dell'Emilia Romagna 27 giugno 2014 n. 6, che dedica l'art. 9 del Titolo III *Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze*, a *Linguaggio di genere e lessico delle differenze*.

4.2 Il linguaggio normativo e giurisprudenziale

Gli studi linguistici sul rapporto tra linguaggio di genere e linguaggio giuridico di tipo normativo e giurisprudenziale si sono concentrati su aspetti di tipo lessicale, come la presenza/assenza del femminile dei nomi di professione¹⁹, e grammaticale, tra cui l'uso del genere grammaticale nei codici, sentenze, atti processuali ecc., una questione che sotto il profilo giuridico è già stata variamente affrontata anche in trattati e commentari. Indicazioni pratiche a questo proposito erano già contenute nel manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi* a partire dalla prima edizione del 1997²⁰ che al § 4. *Espressioni non discriminatorie* suggerisce di : 1. *Evitare le espressioni discriminatorie*; 2. *Preferire le espressioni che consentono di evitare l'uso del maschile come neutro universale*. Nella terza edizione (2007) si legge²¹:

Paragrafo 14 – Espressioni non discriminatorie

Non è sempre facile conciliare i principi dell'economicità e della semplicità con la regola espressa da questo paragrafo.

¹⁹ Maria Vittoria Dell'Anna, 'Genere e generi. Donne e rappresentazione linguistica nei testi del diritto e dell'amministrazione in Italia', presentato al convegno del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Milano *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, Milano, Aula Magna del Tribunale, 21 novembre 2014, in stampa

²⁰ *Manuale per le Regioni* promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale

²¹ *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*. Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale, Terza edizione, dicembre 2007.

Nei testi normativi, infatti, il problema non è tanto l'uso dei femminili (come "avvocata"), ma, appunto, l'uso del maschile come neutro universale (ad esempio "imprenditore" per comprendere anche le imprenditrici). E' facile evitarlo in casi come questo: "Modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore"; o quando si possono usare termini astratti (ad esempio: "impresa" anziché "imprenditori e imprenditrici", se il contesto lo consente). In altri casi può essere difficile evitare il maschile senza appesantire eccessivamente il testo: la soluzione migliore dovrà essere valutata caso per caso, anche in relazione ad esigenze sociali o politiche.

L'ampio lavoro di Cavagnoli e il saggio di Dell'Anna²² hanno documentato una disparità significativa fra i vari tipi di testo per ciò che riguarda l'uso del genere grammaticale: mentre nella giurisprudenza e negli atti processuali l'assegnazione del genere grammaticale ai nomi di ruolo giuridico avviene secondo le regole generali, nei codici e nei testi normativi si ha solo il genere grammaticale maschile, inteso come inclusiva anche del femminile in base all'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza fra i sessi. Alcuni casi, già trattati nella bibliografia citata alla n.20 e ai quali ci limitiamo qui ad accennare, risultano però problematici. Per esempio sfuggono alla norma secondo cui viene usato solo il maschile con valore inclusivo (o estensivo) tre articoli della Costituzione nei quali accanto alla forma maschile compare quella femminile o un altro tipo di specificazione femminile. Si tratta degli articoli 37, 48 e 51:

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore

laddove gli articoli 36 e 38 hanno solo la forma maschile;

Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

in cui si specifica "uomini e donne";

²² Stefania Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013, pp. 111-115; Dell'Anna, 'Genere e generi', cit.

Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini

in cui si specifica “dell'uno o dell'altro sesso”.

Analizzare l'uso del genere in questi tre articoli con gli strumenti della linguistica implicherebbe un'interpretazione restrittiva di tutte le altre forme maschili che compaiono nella Costituzione, ma tale interpretazione è contraddetta come si è già visto dall'art. 3 della Costituzione stessa. Rimane quindi un'interpretazione di tipo pragmatico, secondo la quale l'uso della forma femminile accanto a quella maschile avrebbe soltanto una funzione enfaticizzante, senza pregiudicare l'interpretazione estensiva della forma maschile nel resto del testo.

Anche il Codice di diritto penale è caratterizzato dall'uso del maschile inclusivo, come ha segnalato recentemente con acute osservazioni linguistiche, corroborate da solidi commenti di profilo giuridico, la giudice Di Nicola²³. Si tratta di una prassi che non dovrebbe ammettere deroghe nel diritto dove «la precisione linguistica è l'essenza, ha un ruolo decisivo e di garanzia» (p. 125). Si vedano però gli articoli 575 e 589, libro II, titolo XII:

art. 575 Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

art. 589 Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Nell'art. 575 si parla di “uomo”, nell'art. 589 di “persona” per riferirsi alla vittima del reato. Le regole della linguistica direbbero che nell'art. 575 il termine “uomo” non può essere interpretato come inclusivo anche della donna, perché l'uso di “persona” che si ha nell'art. 589, in quanto neutro sul piano referenziale, la impedisce. Il termine “uomo” deve essere quindi

²³ Paola Di Nicola, *La giudice. Una donna in magistratura*, Roma, 881 Agency, 2013. Alcune osservazioni di Di Nicola sono state ulteriormente commentate da Cavagnoli (2013-119-123, cit.)

interpretato in senso “restrittivo”, quindi l’uccisione di una donna non rientrerebbe nell’art. 575. Si tratta però di una interpretazione “paradossale” dal momento che «la Costituzione [...] impone di interpretare la legge ordinaria secondo principi di buon senso e di ragionevolezza (oltre che di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso)»²⁴.

Il Codice Civile, nella versione del 1975 con successivi aggiornamenti, e in particolare negli articoli in materia di diritto di famiglia, presenta un diverso uso del genere grammaticale e del lessico. Qui il mutamento di ‘patria potestà’ in ‘potestà genitoriale’, e la materia che richiede il riferimento esplicito a persone che rivestono il ruolo di fratello, sorella, marito, moglie, ecc., ha portato all’uso di forme maschili e femminili (zio/zia, fratelli/sorelle, ecc.), di ‘persona, di termini di genere maschile con funzione estensiva, ecc.

5. Conclusioni

Da quanto abbiamo visto finora discendono alcune considerazioni, formulate partendo dalla prospettiva linguistica (e non giuridica):

- 1) il linguaggio giuridico è caratterizzato da un uso oscillante del linguaggio di genere; sebbene ciò possa essere interpretato come un riflesso di ciò che si verifica nella lingua comune, non ancora assestata, risulta difficilmente giustificabile dal momento che si tratta di un linguaggio specialistico e che la situazione comunicativa in cui esso usato, non di rado di tipo istituzionale, richiede un uso della lingua codificato e non suscettibile di scelte individuali spontanee;
- 2) la necessità di ricorrere al contesto pragmatico per interpretare l’uso del genere nel linguaggio giuridico non è conciliabile con le caratteristiche di un linguaggio specialistico;
- 3) la possibilità di interpretazione restrittiva o estensiva del genere grammaticale maschile non è codificata né si può invocare una consuetudine dal momento che non si fonda sull’uso condiviso da parte della comunità;

²⁴ Oscar Luigi Scalfaro, Gian Carlo Caselli, *Di sana e robuste costituzione*, Roma, Add Editore, 2010, pp. 56-57 citato in Cavagnoli (2013:121, cit).

- 4) l'uso del solo genere grammaticale maschile in un testo normativo può creare ambiguità e rendere arbitraria l'interpretazione anche perché non è possibile invocare una abitudine comportamentale diffusa.

Ma il complesso rapporto che esiste tra genere e diritto, definito da studi recenti²⁵ un «incessante rapporto circolare attraverso il quale, come nella costruzione del diritto operano, in tutti i formanti giuridici, strutture implicite riferite al genere, così nella costruzione del genere agisce pesantemente il diritto», richiede forse l'adozione di una prospettiva di analisi non unicamente linguistica e su base morfologica o lessicale. Non è dato fermarsi al significato letterale dei testi giuridici senza affrontare la questione della loro interpretazione e del rapporto fra questi due stadi di analisi: si richiede per questo una strumentazione più ampia e raffinata di quella finora adottata, capace di affrontare anche la cosiddetta “dimensione tacita” del diritto, quelle «regole giuridiche non verbalizzate retrostanti ai testi giuridici aventi ad oggetto “questioni di genere”²⁶». Per questa operazione è necessario un approccio multi- e interdisciplinare, già sperimentato in passato, che si rivela molto promettente anche per lo studio del rapporto tra linguaggio di genere e linguaggio del diritto, sul quale ha già gettato una luce significativa. *

** Relazione tenuta dalla prof. Cecilia Robustelli, docente di Linguistica italiana presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'incontro di studio 'Tra uguaglianza e differenza: a che punto siamo?', organizzato presso la Corte di Cassazione, in data 11 giugno 2015, dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, in collaborazione con l'ADMI.*

Cecilia Robustelli

²⁵ Barbara Pezzini, 'Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto', in *Questioni di genere*, a cura di Lucia Morra e Barbara Pasa, cit., pp. 201-234.

²⁶ Lucia Morra, Barbara Pasa, 'Introduzione', in *Questioni di genere*, a cura di Lucia Morra e Barbara Pasa., cit. p. 3.